



GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE ELETTRICHE SPA

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi
del D. Lgs. n. 231/01**

Parte Generale

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 29 Novembre 2024

Sommario

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e la responsabilità amministrativa da reato degli enti	3
1.1. Premessa	3
1.2. I reati previsti dal Decreto e le relative sanzioni	3
1.3. Condizione esimente della responsabilità amministrativa	4
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A. e le sue finalità	5
2.1. Generalità	5
2.2. I Destinatari del Modello	6
2.3. Elementi fondamentali e struttura del Modello	6
2.4. Il Codice Etico e di Comportamento	7
2.5. Presupposti del Modello	7
2.6. Aggiornamento del Modello	9
2.7. Informazione e formazione del personale	9
3. L'Organismo di Vigilanza	10
3.1. Caratteristiche dell'OdV. Nomina e requisiti	10
3.2. Funzioni dell'OdV	12
3.3. Poteri e facoltà dell'OdV	13
3.4. Reporting dell'OdV	14
3.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV	14

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e la responsabilità amministrativa da reato degli enti

1.1. Premessa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (il **“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa da reato degli enti, ove per “enti” devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente a conoscere dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “sottoposti”).

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una *“colpa da organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. I reati previsti dal Decreto e le relative sanzioni

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dalla Sezione III del D. Lgs. 231/2001, come successivamente modificata ed integrata, nonché - per i reati transnazionali - dall'art. 10 della L. 146/06.

Nella Parte Speciale del Modello sono elencati e descritti i reati che, sulla base dell'attività di valutazione dei rischi svolta ai fini della predisposizione del Modello, sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti per la Società.

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati previsti dallo stesso, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative previste all'Art. 9 del Decreto:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

In particolare, le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, ma che non sono irrogabili a fronte del compimento di alcune fattispecie di reato (ad esempio, reati societari, abusi di mercato, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.3. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo incaricato della vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo dirigente dell'ente (da individuarsi, per Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A., nel Consiglio di Amministrazione), non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte violazioni delle prescrizioni imposte dal modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A. e le sue finalità

2.1. Generalità

Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A. (di seguito alternativamente “**GCFE**” o la “**Società**”) fa parte di un gruppo di società operanti nell'impiantistica civile, nelle costruzioni e nell'impiantistica ferroviaria controllato da Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. (di seguito, il “**Gruppo GCF**”) società di diritto italiano.

L'oggetto sociale della Società prevede *“qualsiasi attività inerente gli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana, linea tranviaria o filoviaria, inclusa la realizzazione, il relativo studio e progettazione, nonché la manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione di corrente alternata o continua e relative infrastrutture e di qualsiasi altra attività inerente ed affine [...]”*.

GCFE all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati GCFE ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Di conseguenza, la Società ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera consiliare in data 7/03/2008, successivamente costantemente aggiornato in base alle modifiche legislative ed ai cambiamenti verificatisi nella *governance* della Società. In particolare, l'attuale versione del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”) è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella data indicata in copertina, previa nuova attività di *risk assessment*, a seguito del cambio del gruppo societario di appartenenza, verificatosi nel marzo 2015, e della successiva introduzione di nuovi reati presupposto. Esso costituisce pertanto l'attuale Modello vigente, aggiornato con i reati introdotti nel Decreto dalla data di prima approvazione alla data di adozione dell'ultima versione.

Il Modello è stato, in origine, predisposto a seguito di una prima approfondita attività di analisi dei processi aziendali, al fine di identificare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e di individuare quali, tra detti reati, fossero associabili alle attività individuate come sensibili. Successivamente, in occasione delle molteplici modifiche normative apportate al Decreto con l'inserimento di un'ampia gamma di nuovi reati, la Società ha condotto ulteriori analisi delle proprie attività aziendali, mediante lo svolgimento di interviste con i referenti aziendali dotati della più ampia conoscenza dell'operatività aziendale e delle relative attività.

Da ultimo, è stata effettuata un'ulteriore attività ricognitiva e di approfondimento delle attività

aziendali, con il supporto di consulenti legali esterni, per approfondire gli impatti dei reati introdotti nel Decreto durante il 2023, verificando al contempo la “tenuta” del Modello in relazione, non solo ai nuovi reati, bensì anche rispetto ai significativi cambiamenti intervenuti nell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento all’integrazione della Società nel Gruppo GCF. Segnatamente, attraverso l’adozione del presente Modello, GCFE ha inteso confermare la volontà di perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei destinatari del Modello, definiti nel successivo paragrafo 2.2., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, nonché di causare l’irrogazione di sanzioni amministrative alla Società;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata da GCFE e dal Gruppo GCF, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) è comunque contraria, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa e il Gruppo GCF si attengono nell’esercizio delle attività aziendali e nella scelta delle strategie di *business*;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2. I Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello trovano applicazione nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società (gli “**Amministratori**”), dei dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti ed il personale dipendente del Gruppo GCF distaccato presso la Società - i “**Dipendenti**”), del personale non dipendente della società (comprendente i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto - i “**Collaboratori**”), dei membri del Collegio Sindacale (i “**Sindaci**”), del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (il “**Revisore**”) nonché dei contraenti della Società (ossia i soggetti che hanno rapporti contrattuali con la Società, tra cui consulenti, mandatarî, gestori, *partner*, fornitori e clienti), laddove nell’esecuzione del rapporto contrattuale con la Società vi sia il rischio di commissione di reati di cui al Decreto e/o si tratti di soggetti privi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto (i “**Contraenti**”). Gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori, i Sindaci, il Revisore ed i Contraenti sono di seguito collettivamente individuati come “**Destinatari**”.

2.3. Elementi fondamentali e struttura del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da GCFE nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività e dei processi aziendali “sensibili” rispetto alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico e di Comportamento adottato da GCFE, sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- protocolli relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio di reato, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema dei controlli preventivi da adottare in conformità ai principi delineati nelle regole generali del Modello ed in relazione ai reati specifici da prevenire;
- istituzione di un organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6 del decreto (l’“**OdV**”) ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;

- sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili ai Destinatari in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- regole e responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia dello stesso.

Il Modello si compone pertanto dei seguenti documenti:

- la presente Parte Generale, contenente una descrizione del quadro normativo di riferimento, i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello, la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante, le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- la Parte Speciale, che dà atto dei reati ritenuti rilevanti per la Società e delle funzioni e/o direzioni aziendali potenzialmente esposte al rischio della loro commissione, e delinea le regole di comportamento volte alla prevenzione dei reati;
- l'Allegato A, denominato Mappatura dei poteri;
- l'Allegato B, contenente il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;
- L'Allegato C, denominato Sistema Sanzionatorio, che descrive le sanzioni applicabili ai Destinatari in caso di violazione del Modello.

2.4. Il Codice Etico e di Comportamento

GCFE intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, la Società si è dotata di un Codice Etico e di Comportamento volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", che la stessa riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico e di Comportamento ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da GCFE.

Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).

In considerazione del fatto che il Codice Etico e di Comportamento richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento dello stesso.

2.5. Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, GCFE ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Società deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si sostanzia nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da GCFE attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- Codice Etico e di Comportamento;
- Ordinamento Interno;
- sistema di corporate governance e conseguente attribuzione dei poteri;
- procedure e istruzioni interne;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione, nonché di reporting;
- funzioni preposte alla comunicazione esterna;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno di GCFE, vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti), fatte salve le sole eccezioni espressamente previste;
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione aziendale, per tutti i processi di cui essa è responsabile.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente in GCFE prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra descritto nei suoi elementi principali, contenga

numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

2.6. Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il potere di adottare eventuali aggiornamenti sostanziali del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione della Società, che lo eserciterà mediante delibera consiliare, con le modalità previste per la sua adozione. Nel caso, invece, di modifiche di natura formale del Modello, il corrispondente potere è rimesso all'Amministratore Delegato.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione di prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'OdV la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

2.7. Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, GCFE si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nonché dei relativi aggiornamenti - di volta in volta - effettuati, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'OdV, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali, di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, GCFE prevede di:

- diffondere il Modello nella versione di volta in volta vigente sulla intranet aziendale e - quando sia fattibile – inviandone copia a mezzo di posta elettronica ai Destinatari;
- inviare ai Dipendenti e Collaboratori una comunicazione sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- far sottoscrivere a tutti i Dipendenti, Collaboratori, Amministratori, Sindaci, nonché al Revisore, al ricevimento della prima copia documentale del Modello coi relativi allegati, la dichiarazione di adesione al Modello stesso, conservando tale dichiarazione agli atti della Società (v. anche par. 4.7 della procedura "Selezione, Assunzione e Gestione del Personale"), e far sottoscrivere analoga dichiarazione in occasione della successiva adozione di nuove versioni del Modello.

Con riguardo all'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, la stessa sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'OdV.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1. Caratteristiche dell'OdV. Nomina e requisiti

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un organismo di vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Nel caso di composizione plurisoggettiva, come chiarito anche dalla dottrina e dalle linee guida delle principali associazioni di categoria, tale organo di controllo può essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza, garantendo comunque una sufficiente conoscenza, da parte di tale organo, della realtà aziendale.

GCFE ha pertanto ritenuto di istituire un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione, che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, ed - al contempo - abbia autorevolezza, autonomia e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Nello specifico, l'OdV avrà una composizione mista, ossia vedrà la presenza di almeno un membro interno all'ambito aziendale e di almeno un membro esterno. I membri interni saranno scelti, nell'ambito della Società o del Gruppo GCF, tra soggetti dotati di idonee esperienze e competenze in settori utili al funzionamento dell'OdV stesso. Possono essere nominati membri interni i soggetti in posizione di Responsabile di Funzione della Società senza poteri decisionali, ovvero altri soggetti operanti nell'ambito del Gruppo GCF, comunque senza poteri decisionali. I membri esterni saranno invece nominati tra professionisti che vantino una profonda esperienza nell'ambito della consulenza societaria ed in materia di normativa 231/01. In ogni caso, i membri dell'OdV non saranno coinvolti nella gestione aziendale, assicurando così i requisiti di autonomia ed indipendenza dell'OdV richiesti dal Decreto e dalla giurisprudenza.

Le generalità dei componenti dell'OdV attualmente in carica, nonché la data della rispettiva nomina, emergono dalla visura camerale aggiornata della Società disponibile presso il Registro delle Imprese, in cui i membri dell'OdV espressamente figurano nella loro qualità.

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dei membri dell'OdV sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. All'OdV è inoltre attribuito, con la delibera di nomina ad opera del Consiglio di Amministrazione, un budget di spesa che l'OdV potrà gestire per le necessità esclusive del suo ufficio.

L'OdV è nominato in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** detto requisito è assicurato, oltre che dall'inserimento dell'OdV quale unità di staff in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di reporting al massimo vertice aziendale, dalla presenza di un numero di professionisti esterni alla Società almeno pari al numero dei membri interni alla Società. La presidenza dell'OdV sarà sempre affidata a un membro esterno, il cui voto prevarrà in caso di parità di voti;

- Professionalità: tale requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'OdV;
- Continuità d'azione: detto requisito, necessario in quanto l'OdV è chiamato a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, e a rappresentare un riferimento costante per tutto il personale, è garantito dalla presenza di soggetti interni alla Società.

La Società non intende approvare in questa sede un Regolamento dell'OdV, in quanto ritiene che tale compito spetti all'Organo stesso. L'OdV è quindi tenuto, nell'ambito della propria autonomia anche funzionale, a predisporre tale Regolamento. Il Regolamento deve contenere previsioni circa l'ipotesi in cui, con riferimento all'oggetto della deliberazione, qualunque dei membri versi in una situazione di conflitto di interessi. È comunque espressamente previsto sin d'ora che i membri interni siano tenuti a non prendere parte alla deliberazione, qualora l'oggetto della verifica sia un'attività svolta, in tutto o in parte, da costoro.

Le seguenti circostanze costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV o - qualora sopravvenute durante lo svolgimento dell'incarico - di decadenza dalla stessa:

- interdizione, inabilitazione, fallimento;
- coniugio, convivenza, relazioni di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo con gli Amministratori, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza o direzione della Società, nonché persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da comprometterne l'indipendenza;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o tali da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministratore con poteri ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), per reati sanzionati dal Decreto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sussistenza, in capo al potenziale membro dell'OdV o a persone con lui conviventi, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di altri elementi tali, comunque, da impedire il rilascio della documentazione antimafia a favore delle Società ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione del posizionamento dell'OdV anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dell'organo nel suo insieme o anche solo di uno o di alcuni dei suoi membri, potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

A titolo esemplificativo, costituiscono giusta causa di revoca dei membri:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'OdV nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;

- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV;
- esistenza - originaria o sopravvenuta - una causa di ineleggibilità o decadenza prevista dal Modello.

Prima di essere definitivamente adottata, la deliberazione di revoca deve essere portata a conoscenza del Collegio Sindacale, che deve esprimere necessariamente parere favorevole sulla stessa.

3.2. Funzioni dell'OdV

In conformità alle disposizioni del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nella sezione del Modello intitolata "Sistema Sanzionatorio";
- effettuazione di un aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività della Società esposte al rischio di commissione di reati;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello e di integrazione del catalogo delle aree di attività della Società esposte al rischio di commissione dei Reati;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- suggerimenti in merito all'aggiornamento diretto delle procedure aziendali ed all'emanazione di direttive operative per l'esecuzione e l'applicazione delle stesse;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- monitorare la formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche normative sull'attività dell'azienda;
- scambio di informazioni e di dati con il Revisore;
- informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie.

Più in generale, all'OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato.

L'OdV, in tale prospettiva e nel rispetto delle funzioni sopra elencate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello o situazioni connesse allo svolgimento delle attività della Società esposte al rischio di commissione dei Reati.

3.3. Poteri e facoltà dell'OdV

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra evidenziate, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestoria della Società, essendo tenuto a riferire – relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche – direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società.

In particolare, spettano all'OdV i seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
- verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;
- procedere a seguito di segnalazioni o a seguito di provvedimenti dell'autorità competente anche provvisori, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
- prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e il turn-over del personale;
- richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai responsabili delle aree di attività della Società esposte al rischio di commissione di reati, anche estraendone copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte;
- segnalare agli organi della Società competenti all'irrogazione delle sanzioni (come disciplinate nella sezione del Modello intitolata "Sistema Sanzionatorio") le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
- intervenire sotto il profilo operativo in merito alle modalità e tempistica degli adempimenti derivanti dal Modello, e in particolare, di concerto con l'Amministratore Delegato individuato quale referente della Società nelle materie connesse al Decreto:
 1. suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio;
 2. regolamentare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la tempistica di trasmissione delle stesse;
 3. partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del personale della Società e per i singoli Destinatari e/o nuovi assunti;
- relazionarsi con gli altri Organismi di Vigilanza nonché con gli organi di controllo di altre società del Gruppo GCF per il generale coordinamento all'interno del Gruppo oppure quando particolari

problematiche è opportuno che vengano affrontate con il necessario coinvolgimento dei medesimi.

nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello:

- in coordinamento con i responsabili delle aree di attività della Società esposte al rischio di commissione di reati, verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenirli;
- verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante *i)* verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a campione di atti societari e di contratti relativi ad aree di attività della Società esposte al rischio di commissione di reati) e *ii)* verifiche periodiche sui presidi adottati e sulle procedure aziendali;
- analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
- alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello;
- partecipare a: a) incontri con i Dipendenti delle aree preposte all'amministrazione e gestione; b) riunioni del Collegio Sindacale e/o con il Revisore;

Le spese necessarie e eccedenti la dotazione finanziaria dell'OdV potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione previa richiesta motivata dell'OdV.

3.4. Reporting dell'OdV

L'OdV ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste tre linee di *reporting* dell'OdV:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato individuato quale referente della Società nelle materie connesse al Decreto;
- la seconda, su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la terza, ogniqualvolta l'OdV ritenga opportuno informare il Presidente del Consiglio di amministrazione (o, se nominato, il proprio referente in seno allo stesso) e/o il Presidente del Collegio Sindacale.

Il *reporting* ha per oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi.

Qualora ricorrano giustificati motivi, l'OdV potrà in ogni momento richiedere, al Consiglio di Amministrazione della Società o al suo Presidente, di essere sentito.

3.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di GCFE, regolati nelle procedure aziendali adottate dalla Società e rientranti nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Resta comunque salva la facoltà dell'OdV di richiedere ulteriori informazioni come previsto nel paragrafo 3.3 che precede.

Fatto salvo quanto precede, è fatto obbligo agli organi sociali di riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

I Destinatari devono riferire all'OdV ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o tentativi di violazione delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato, fornendo tutti gli elementi a loro noti e utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, le segnalazioni devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- Segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi: (i) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità; (ii) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; (iii) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Le segnalazioni devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto. È vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della Società o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello.

I membri dell'OdV, nonché ogni soggetto eventualmente coinvolto nella gestione delle segnalazioni o che abbia comunque avuto conoscenza delle stesse, sono tenuti alla massima riservatezza circa l'identità del segnalante, eccezion fatta per il caso in cui tali segnalazioni dovessero rivelarsi infondate e siano state effettuate con dolo o colpa grave.

Canali di comunicazione: A fini di cui sopra sono stati istituiti, anche in ossequio alla normativa in tema di Whistleblowing, i canali di comunicazione di seguito riportati, i quali garantiscono la riservatezza e la tutela del segnalante anche da eventuali ritorsioni. Inoltre, la Società monitora che gli sviluppi di carriera di eventuali segnalanti non subiscano trattamenti di tipo discriminatorio e sanziona a livello disciplinare in base alla gravità dei fatti, e comunque alla luce dei criteri previsti dall'allegato "Sistema Sanzionatorio" del Modello, chi viola le misure di tutela del segnalante ed i segnalanti che con dolo o colpa grave riportano fatti poi rivelatisi infondati.

I canali previsti sono i seguenti:

- Posta ordinaria: OdV di Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A., via Fellini 4 San Donato (Milano). In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura dell'OdV è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la

segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale. Riservata all'OdV" e/o "Whistleblowing", al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo al quale l'OdV potrà dare prova della ricezione della segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023.

- Casella di posta elettronica: odv@gcfe.it. L'accesso a tale casella è limitato ai membri di tale Organismo.
- Piattaforma Whistleblowing: <https://gcfe.it/whistleblowing/> o <https://gcfe.integrityline.com/>
- Informazioni sui suindicati canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi degli art. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023 sono esposte e rese facilmente visibili nelle bacheche aziendali, nonché, in particolare per coloro che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società, nella sezione dedicata del sito internet <https://gcfe.it/whistleblowing/> o <https://gcfe.integrityline.com/>

Al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, anche alla luce delle attuali linee guida pubblicate da ANAC, si raccomanda l'utilizzo del canale di posta ordinaria con destinatario l'OdV.

Trattamento delle segnalazioni: L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso, nonché delle persone coinvolte o comunque menzionate nelle segnalazioni, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV valuterà discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione Finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- il verificarsi di infortuni gravi occorsi a Dipendenti o Collaboratori sul lavoro.

Nell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio e di verifica, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di GCFE, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere la massima riservatezza sui documenti e informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE ELETTRICHE SPA

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi
del D. Lgs. n. 231/01
*Parte Speciale***

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 29 Novembre 2024

Sommario

1. La Parte Speciale: individuazione dei reati rilevanti e delle attività “a rischio” e definizione dei protocolli	3
1.1. I reati rilevanti.....	3
1.2. Le aree di attività potenzialmente esposte alla commissione dei reati	4
1.3. Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio e gap analysis. Definizione dei protocolli.....	4
2. Regole comportamentali volte alla prevenzione dei reati di cui al Decreto	5
2.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	5
2.2. Reati societari diversi dalla corruzione tra privati (richiamati dall’art. 25 ter del Decreto) e manipolazione del mercato (reato richiamato dall’art. 25 sexies del Decreto).....	12
2.3. Corruzione tra privati.....	16
2.4. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	18
2.5. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.....	20
2.6. Reati informatici di cui all’art. 24 bis del decreto e reati in materia di diritto d’autore di cui all’art. 25 novies	23
2.7. Reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (di cui all’art. 25 bis.1 del Decreto)	29
2.8. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	30
2.9. Reati ambientali	31
2.10. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di cui all’art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998 (rubricato “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”).....	33
2.11. Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	34
2.12. Reati Tributari	35
2.13. Reati contro il Patrimonio Culturale	40

1. La Parte Speciale: individuazione dei reati rilevanti e delle attività “a rischio” e definizione dei protocolli

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati richiamati dal Decreto.

E' stata, dunque, condotta un'attenta analisi delle attività aziendali e delle strutture organizzative di Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche S.p.A. (di seguito GCFE) , allo specifico scopo di identificare i rischi di reato potenzialmente realizzabili in ambito aziendale (c.d. “aree di attività sensibili”), nonché i processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di reato (c.d. “processi strumentali”).

I risultati dell'attività di individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi reati sono raccolti in una scheda descrittiva (c.d. “Scheda riassuntiva dell'attività di risk assesment”).

1.1. I reati rilevanti

All'esito dell'attività di *risk assesment*, sono emersi come potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i reati descritti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale.

Si precisa che, in ragione delle attività aziendali, non si sono ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di talune fattispecie di cui sopra non espressamente menzionate, facenti parte delle famiglie di reato indicate, nonché alla commissione dei reati di cui all'Art. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), all'Art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), all'Art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), all'Art. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale), all'art.25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), all'Art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia), all'Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), all'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). Si ritiene peraltro che i principi del Codice Etico e di Comportamento della Società siano idonei ad escludere il rischio di commissione di detti reati.

Con riferimento all'art. 24 ter del Decreto (“*Delitti di criminalità organizzata*”), tutte le fattispecie ivi richiamate sono state ritenute irrilevanti alla luce dell'attività svolta dalla stessa e dell'organizzazione aziendale. Tuttavia, il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. presenta alcuni profili problematici in relazione alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Sul punto, manca ancora, infatti, una giurisprudenza consolidata. Anche le analisi dottrinali si attestano, principalmente, su due tesi contrapposte: (i) la rilevanza, ai fini del Decreto, del reato di associazione per delinquere nel solo caso in cui tale associazione sia volta alla realizzazione di delitti espressamente individuati dal Decreto quali reati presupposto; (ii) la rilevanza dell'associazione per delinquere anche nel caso in cui la stessa sia volta a commettere delitti non richiamati dal Decreto. Si ritiene tuttavia che tale seconda tesi non consentirebbe alla Società di compiere una puntuale identificazione ed analisi di tutte le aree sensibili. In ogni caso, si ritiene che il rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati sanzionati dal Decreto possa essere prevenuto tramite i presidi individuati dal Modello con riferimento alle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, nonché alle regole e principi generali di cui al Codice Etico e di Comportamento.

In relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge 146/2006, si sottolinea che il rischio potenziale di commissione degli stessi (eccezion fatta per l'art. 12 del D.Lgs. 286/98 sopra richiamato, seppure in via prudenziale) non appare significativo. Ciononostante, non si può

escludere che alcune attività svolte dalla Società, nel caso in cui siano contraddistinte da elementi di transnazionalità, possano astrattamente condurre alla commissione di tali reati. Si fa tuttavia presente che - posto che pressoché tutti i reati transnazionali di cui all'art. 10 della L. 146/06 sono puniti dal D.Lgs. 231/01 anche se privi degli elementi di transnazionalità di cui al medesimo articolo - i presidi adottati per i

reati presupposto ritenuti rilevanti per la Società e descritti nel e/o richiamati dal Modello appaiono idonei a ridurre ulteriormente il (già di per sé basso) rischio di commissione dei reati transnazionali.

1.2. Le aree di attività potenzialmente esposte alla commissione dei reati

È stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati ritenuti rilevanti come illustrato nel precedente par. 1.1 nelle seguenti aree di attività aziendale:

- Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Ricerca, negoziazione e stipula dei contratti con i clienti pubblici o assimilabili;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere (e.g. ispezioni Ufficio Igiene, verifiche sicurezza, ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.);
- Rapporti con clienti pubblici o assimilabili in fase di esecuzione dei contratti;
- Rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori;
- Attività di assistenza tecnica a clienti pubblici o assimilabili per manutenzione e controllo di apparecchiature/o impianti installati dalla Società;
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli Enti Pubblici competenti;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e predisposizione della relativa documentazione;
- Gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio;
- Gestione della contabilità generale e delle risorse finanziarie;
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea;
- Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- Diffusione di notizie;
- Gestione del sistema informatico aziendale;
- Operazioni Intercompany e operazioni straordinarie;
- Svolgimento di attività operative.

1.3. Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio e gap analysis. Definizione dei protocolli.

Individuate le aree aziendali ritenute a rischio-reato rilevante è stata, inoltre, effettuata l'analisi delle procedure operative e dei controlli esistenti in GCFE, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.

I presidi individuati sono stati confrontati con le esigenze espresse dal Decreto, allo scopo di individuare eventuali carenze del sistema esistente. Laddove sono state identificate attività a rischio non

sufficientemente presidiate, la Società ha individuato gli interventi più idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio.

La Società, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto, ha tempo per tempo adottato e aggiornato alcune procedure aziendali specificamente volte a prevenire i reati di cui al Decreto nelle aree di attività della Società individuate come potenzialmente esposte al rischio di commissione degli stessi. Tali procedure sono le seguenti:

1. Valutazione opportunità e preparazione Offerta;
2. Gestione delle Risorse Umane;
3. Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità;
4. Acquisto di beni e servizi;
5. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
6. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Sindaci e società di revisione;
7. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici;
8. Manuale del Sistema di Gestione Integrato HSE;
9. Gestione della sicurezza dei sistemi informatici.

Tali procedure contengono la disciplina più idonea a ridurre i rischi individuati, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Esse rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascuna delle procedure sopra elencate vincola tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni dalla stessa, di volta in volta, interessate.

2. Regole comportamentali volte alla prevenzione dei reati di cui al Decreto

2.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Le fattispecie rilevanti

Alla luce dell'attività svolta dalla società, sono state ritenuti rilevanti le fattispecie di reato di seguito descritte.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS CODICE PENALE)

Viene punita la condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, ovvero allo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina tali fondi a finalità di tipo diverso. Il reato si perfeziona nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER CODICE PENALE)

Viene punita la condotta di chi utilizza falsi documenti o dichiarazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere contributi o finanziamenti agevolati dallo Stato o da altro ente pubblico, benefici che, in assenza di tale falsa documentazione, non si sarebbero ottenuti.

CONCUSSIONE (ART. 317 CODICE PENALE)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽¹⁾, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire reato-presupposto per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

TRUFFA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 CODICE PENALE)

Il reato in esame consiste nell'utilizzo di artifici e raggiri volti a trasfigurare la realtà e tali da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si tratta della fattispecie della truffa comune, caratterizzata dalla particolarità della vittima identificata nel soggetto pubblico. Non è peraltro necessario che la condotta ingannatrice sia direttamente rivolta a un soggetto legato all'ente pubblico, è sufficiente che vi sia un danno diretto all'ente pubblico stesso.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS CODICE PENALE)

Tale reato presenta aspetti comuni all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ma se ne differenzia perché può essere commesso non solo mediante l'utilizzo di documentazione falsa, ma anche con altri strumenti che si concretizzano in artifici e raggiri. Il reato si consuma quando, con un comportamento che altera la realtà esteriore ovvero mediante argomentazioni volte a far credere vero ciò che è falso, viene indotto in errore lo Stato o altro ente pubblico che, a causa di questo errore, si determina a concedere l'erogazione richiesta.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER CODICE PENALE)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

⁽¹⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 CODICE PENALE)

Qualora siano commessi i reati di cui agli artt. 318 e 319 del codice penale, viene punito altresì chi dà o promette di dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. Le fattispecie considerate sono le seguenti:

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 CODICE PENALE)

La fattispecie sussiste quando il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest'ultimo cfr. art. 320 c.p.), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 CODICE PENALE)

La fattispecie sussiste quando il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319 BIS CODICE PENALE)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER CODICE PENALE)

Si verte in tale ipotesi quando la condotta criminosa ha per oggetto il favorire o il danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER CODICE PENALE)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

È punito altresì colui che dà o promette denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 CODICE PENALE)

Viene altresì punita l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, quando tale offerta o promessa non sia accettata.

In tal caso, si applica la pena prevista dall'art. 318 o 319 c.p., ridotta di un terzo, a seconda che l'offerta/promessa sia stata fatta indebitamente per l'esercizio delle funzioni o dei poteri del destinatario, oppure per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o a fare un atto contrario ai suoi doveri.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS CODICE PENALE)

Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS CODICE PENALE)

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, per effetto di questa norma viene punito chi utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economiche, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre uno dei suindicati soggetti a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 CODICE PENALE)

Il reato punisce la condotta di chi *«con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti»*.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS CODICE PENALE)

Il reato punisce la condotta di chi *«salvo che il fatto costituisca più grave reato, ... con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione»*.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 CODICE PENALE)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente. L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente.

Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque

inidonei ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto.

Regole di comportamento

Le aree di attività della Società individuate come "sensibili" alla commissione dei reati in esame sono le seguenti:

- gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- ricerca, negoziazione e stipula dei contratti con i clienti pubblici o assimilabili
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere (e.g. ispezioni Ufficio Igiene, verifiche sicurezza, ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.);
- rapporti con clienti pubblici o assimilabili in fase di esecuzione dei contratti;
- attività di assistenza tecnica a clienti pubblici o assimilabili per manutenzione e controllo di apparecchiature/o impianti installati dalla Società
- gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli Enti Pubblici competenti;
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e predisposizione della relativa documentazione;
- gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio;
- gestione degli adempimenti in materia societaria;
- gestione del sistema informatico aziendale;
- selezione, valutazione e qualifica dei fornitori/subappaltatori.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse della Società, rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (di seguito, complessivamente definiti "**Rappresentanti della Pubblica Amministrazione**"). Tra tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Amministratori Delegati, Marketing & Sales, Project Management; Operation; Engineering; Project Management; Legal & Compliance; SHEQ; Procurement; Delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/08; Human Resources; AFC; IT.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Modello e al Codice Etico e di Comportamento (con particolare riferimento al paragrafo 4), è fatto divieto di:

1. aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura, provenienti, in forma diretta o indiretta, da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
2. intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere, per sé o per la propria funzione o per la Società, qualsivoglia prestazione o facilitazione o favore;

3. offrire denaro od altre utilità a Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi;
4. assecondare, in generale, qualsiasi richiesta illecita proveniente da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante la promessa o la dazione di denaro o altri vantaggi;
5. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero nella prassi vigente;
6. favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati dai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o comunque legati agli stessi cambio allo scopo di ottenere favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società;
7. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore;
8. omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
9. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di partecipare a gare o conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio, contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
10. destinare contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti e/o non porre in essere, in tutto o in parte, le attività per le quali i contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti pubblici sono stati erogati;
11. effettuare, in occasione di procedimenti giudiziari di qualsiasi tipo, dazioni o promesse di denaro o altre utilità a giudici, ausiliari del giudice, testimoni o comunque a persone coinvolte in procedimenti giudiziari, anche attraverso consulenti esterni;
12. in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti:
 - con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la gara partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate al fine di un proprio vantaggio;
 - con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla.

I medesimi criteri sopra esposti, ed in particolare la trasparenza dei comportamenti devono essere seguiti nella stipulazione e nell'esecuzione dei contratti di pubbliche forniture nonché nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.
13. tenere:
 - comportamenti finalizzati a impedire o turbare, o che comunque impediscano o turbino, gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontanino gli offerenti;
 - comportamenti finalizzati a turbare, o che comunque turbino, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
14. È, infine, fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - in caso di indebite richieste di elargizioni di denaro o altra utilità da parte di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione, anche implicite, tacite, ingannatorie, il soggetto che abbia avuto conoscenza delle stesse ha l'obbligo di: (i) rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite; (ii) informare immediatamente

dell'accaduto il proprio responsabile o referente interno ed attivare formale informativa verso l'OdV;

- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno ed attivare formale informativa verso l'OdV;
- ogni atto relativo a rapporti con soggetti pubblici deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato ed in ogni caso non deve, in alcun modo, tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta di qualsiasi Rappresentante della Pubblica Amministrazione così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o procurare alcun vantaggio per la Società;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno ed inoltrare formale richiesta di parere all'OdV.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o con l'Autorità giudiziaria devono, in ogni caso, essere tenuti esclusivamente dai soggetti aziendali debitamente autorizzati.

Infine, nei rapporti con Contraenti che si relazionino con la Pubblica Amministrazione nell'interesse della Società o siano comunque coinvolti nello svolgimento di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società, la Società dovrà curare:

- che i contratti siano definiti per iscritto, contengano apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento della Società, con l'impegno a tenere comportamenti ad essi conformi nelle attività oggetto del contratto, e prevedano apposite conseguenze di eventuali violazioni, della controparte, di tale impegno (quali clausole risolutive espresse e, ove possibile e/o opportuno, clausole penali);
- che i contratti siano approvati secondo i livelli autorizzativi del Gruppo GCF;
- che, in ogni caso in cui la controparte contrattuale applichi un proprio modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e ne chieda contrattualmente il rispetto da parte della Società, vi sia sostanziale identità dei principi etici e comportamentali adottati da tale controparte con quelli previsti dal Codice Etico e di Comportamento della Società, con conseguente impegno di entrambe le parti al relativo rispetto;
- che non si faccia ricorso a consulenti esterni o comunque a contraenti: (i) dei quali si abbia la conoscenza o il ragionevole sospetto del coinvolgimento in condotte illecite; oppure (ii) per i quali non sia chiara la natura dell'attività svolta in favore della Società e/o emerga l'inadeguatezza di esperienze/competenze/mezzi per adempiere agli incarichi da svolgere; oppure (iii) che richiedano compensi inusuali e/o eccessivi che non trovano giustificazione nelle attività svolte;

Le regole di comportamento di cui sopra si applicheranno anche nella selezione dei partner commerciali della Società coinvolti in rapporti con la Pubblica Amministrazione (anche in ATI/RTI), con la precisazione che in tali casi l'affidabilità e l'assenza di coinvolgimenti in condotte illecite dovranno essere verificati anche in capo ai soggetti apicali del contraente nonché ai soggetti che esercitano direttamente o indirettamente il controllo sul contraente (di fatto o di diritto).

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Valutazione opportunità e preparazione Offerta;
- Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità;

- Gestione delle Risorse Umane;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici;
- Gestione della sicurezza dei sistemi informatici.

2.2. Reati societari diversi dalla corruzione tra privati (richiamati dall'art. 25 ter del Decreto) e manipolazione del mercato (reato richiamato dall'art. 25 sexies del Decreto).

Le fattispecie rilevanti

Alla luce dell'attività svolta dalla società, sono state ritenute rilevanti le fattispecie di reato di seguito descritte.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 CODICE CIVILE)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 CODICE CIVILE)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali:

- riduzioni del capitale sociale;
- fusioni con altre società;
- scissioni.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti. Causa estintiva: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 CODICE CIVILE)

Tale reato, proprio degli amministratori, è integrato dalla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o dalla liberazione dall'obbligo di eseguirli. Unica esimente è che tali operazioni siano compiute nei casi di legittima riduzione del capitale.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 CODICE CIVILE)

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 CODICE CIVILE)

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 CODICE CIVILE)

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori. A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Causa estintiva: la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 CODICE CIVILE)

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti ovvero delle società di revisione, quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici, deve cioè essere caratterizzata dalla frode.

Il reato può essere commesso dagli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti che possono coadiuvare l'operato volto a impedire il controllo.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 CODICE CIVILE)

La norma sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 CODICE CIVILE)

La norma punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 CODICE CIVILE)

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Le fattispecie previste dalla norma sono due.

- False comunicazioni all'autorità di vigilanza.

Viene integrata tale fattispecie quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

- Ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza.

Tale fattispecie attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori generali e liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 D.LGS. 58/1998)

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 55 D.LGS. N. 19 DEL 2 MARZO 2023)

Tale fattispecie si configura quando un soggetto, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Regole di comportamento

Le aree di attività della Società individuate come "sensibili" alla commissione dei reati in esame sono le seguenti:

- gestione della contabilità generale e delle risorse finanziarie;
- predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea;
- gestione degli adempimenti in materia societaria;
- diffusione di notizie.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'Art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, diversi dalla corruzione tra privati (fattispecie che, date le sue particolarità, sarà oggetto di specifica trattazione nel paragrafo seguente). Tra Tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Amministratori Delegati; AFC; Marketing & Sales (in relazione alla diffusione di notizie).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

1. improntare la propria condotta al Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento ai principi di cui al paragrafo 5.1 (contabilità) ed al paragrafo 7 (riservatezza e discrezione);

2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
3. garantire la massima collaborazione, assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni dirette ad Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da esse esercitate.

È, inoltre, fatto espresso divieto ai soggetti sopra indicati di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, ivi compreso il bilancio consolidato, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione, trasformazione e scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e del socio;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti;
- porre in essere comportamenti che ostacolino l'esercizio delle funzioni delle autorità, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione a relative richieste, rifiuti pretestuosi o omissioni, oppure comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo – al rialzo o al ribasso - di strumenti finanziari non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo della società a capo del Gruppo GCF o comunque di strumenti finanziari emessi da società del Gruppo GCF;

- stipulare o concorrere a stipulare accordi con parti correlate (per tali intendendosi società controllanti, controllate, collegate e/o comunque facenti parte del gruppo aziendale di appartenenza) privi di forma scritta e/o che prevedano controprestazioni non in linea con il mercato.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Sindaci e società di revisione;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.

2.3. Corruzione tra privati

Le fattispecie rilevanti

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 CODICE CIVILE) E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)

Ai fini del Decreto, assume rilievo - qualora commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente - la sola condotta di cui al terzo comma dell'art. 2635, ossia la corruzione cd. attiva (e non anche quella passiva sanzionata dal primo comma della disposizione in esame).

La condotta sanzionata consiste nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuta a soggetti riconducibili a società o enti privati, anche per interposta persona, al fine di indurli a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. I soggetti corrotti possono essere:

1. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;
2. soggetti che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto 1;
3. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti.

I destinatari della condotta corruttiva, quindi, non devono necessariamente operare nell'ambito di società di capitali o consorzi, potendo essi appartenere anche ad altri enti privati (a titolo esemplificativo, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, comitati). Tale estensione, introdotta dal D.Lgs. 38/2017, rafforza le peculiarità delle fattispecie in esame rispetto agli altri reati societari previsti dal codice civile.

Per effetto dell'art. 2635 bis, il reato si configura anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata dal relativo destinatario e quando amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà e tale sollecitazione non sia accettata.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS CODICE CIVILE)

Ai fini del Decreto, assume rilievo la condotta di cui al primo comma dell'articolo in esame, che consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in tali società o enti un'attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Regole di comportamento

L' area di attività della Società individuata come "sensibili" alla commissione dei reati in esame è la seguente:

- rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori (inclusi i subappaltatori).

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'area di attività sopra citata. Tra Tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Amministratori Delegati; Marketing & Sales; Operation, Project Management; Procurement.

In via generale, a tali soggetti, nelle relazioni con soggetti legati ad altre società, è chiesto di attenersi, ove applicabili, ai principi generali di comportamento sopra dettati con riferimento ai rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 del Decreto e, segnatamente, delle fattispecie di corruzione.

È, inoltre, fatto espresso divieto di:

- promettere o concedere denaro, altre utilità quali omaggi, promesse d'assunzione o altri benefici, in favore di soggetti appartenenti o comunque legati a società o enti privati, nonché di persone dagli stessi indicate, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio per il conseguimento di un vantaggio per GCFE o nell'interesse di questa;
- promettere o concedere denaro, altre utilità quali omaggi o promesse di assunzione, ovvero altri benefici in favore dei responsabili commerciali di clienti, fornitori, subappaltatori o di *partner*, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio per il conseguimento di un vantaggio per GCFE o nell'interesse di questa;
- promettere o concedere denaro o altre utilità a referenti di società o enti terzi, al fine di ottenere condizioni contrattuali di vantaggio per GCFE e/o di arrecare un danno di qualsivoglia genere a tali società o enti terzi.

Infine, nei confronti dei Contraenti che siano comunque coinvolti in relazioni con società o enti terzi per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento della Società, con l'impegno a tenere comportamenti ad essi conformi nelle attività oggetto del contratto;
- contenere apposite clausole che regolino le conseguenze di eventuali violazioni, della controparte, delle norme del Decreto e dei principi del Codice Etico e di Comportamento della Società (quali clausole risolutive espresse e, ove possibile e/o opportuno, clausole penali);
- essere approvati secondo i livelli autorizzativi del Gruppo GCF.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità;
- Acquisto di beni e servizi;
- Selezione, valutazione e qualifica dei fornitori/subappaltatori
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione delle Risorse Umane.

2.4. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie rilevanti

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ARTT. 589 COMMA 2 E 590, COMMA 3, CODICE PENALE)

Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano stati causati, colposamente, dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro. Non è sufficiente che venga rilevata un'omissione in tal senso, ma deve essere accertato che tale infrazione ha direttamente causato l'evento, che non si sarebbe verificato qualora la cautela richiesta dalla legge fosse stata posta in essere.

Si tratta di reato colposo nel quale l'elemento soggettivo della colpa è dato dalla inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dal legislatore nella specifica normativa di riferimento. Il grado di diligenza richiesto è quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile.

Regole di comportamento

Le aree di attività della Società individuate come "sensibili" alla commissione dei reati in esame sono le seguenti:

- Svolgimento di attività operative (nei cantieri e presso la sede sociale);
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, da parte degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative Indipendenti (con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa antinfortunistica).

Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore è stato individuato quale "Datore di Lavoro", con tutti i poteri e doveri connessi a tale funzione, da esercitarsi in autonomia decisionale e di spesa e a firma singola (in espressa deroga al principio della doppia firma).

Con riferimento, invece, alla firma di contratti, essi per disposizioni espresse contenute nelle singole deleghe e procure conferite dal Consiglio di Amministrazione, nonché per espressa previsione delle procedure aziendali in essere, vengono sottoscritti sempre da due soggetti (Amministratori e/o procuratori della Società). La regola della firma congiunta è volta a tutelare la Società con l'attuazione di un controllo interno (cd. principio dei quattro occhi) sull'operato di ciascuno. Tale procedura di controllo, tuttavia, non si traduce (i) nella sostituzione dell'individuo che apponga materialmente una firma quale organo della Società alla Società medesima, quanto a responsabilità che possa discendere dal documento contrattuale sottoscritto (dalla Società, attraverso i due individui a ciò autorizzati) né (ii) nell'assunzione, in capo ai singoli firmatari, delle responsabilità che funzionalmente competano ad altri soggetti nell'esecuzione di quegli adempimenti pre- e/o contrattuali.

Pertanto, laddove i contratti rechino menzione di adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/08 (ad es. la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un subappaltatore, la valutazione dei rischi da interferenze, l'indicazione dei costi per l'eliminazione delle interferenze) i soggetti che materialmente sottoscrivano il contratto non assumeranno per effetto della mera apposizione della loro firma le funzioni, né le responsabilità, che siano proprie del Datore di Lavoro, dei delegati ex art. 16 D. Lgs. 81/08, dei dirigenti e /o dei preposti in tema di sicurezza sul lavoro, restando impregiudicati in capo a costoro tutti i doveri, e le connesse responsabilità, sancite dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili.

In via generale è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del "sistema sicurezza" della Società adottato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, di dare attuazione, ciascuno per la parte di sua competenza e nel rispetto delle deleghe attribuite, alle procedure aziendali del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute e alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla

sicurezza identificati nel documento di valutazione redatto ai sensi del suddetto decreto, nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza adottati per i cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008(e sue modifiche e integrazione).

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs.81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della Società, si applicheranno le seguenti regole di comportamento:

- il Datore di Lavoro verificherà con regolarità la correttezza e adeguatezza di valutazione dei rischi relativi alla sicurezza, igiene e salute sul luogo del lavoro con l'ausilio del SPP istituito ai sensi del D. Lgs. 81/2008 anche per il tramite dell'aggiornamento del DVR, relazionando il Consiglio di Amministrazione; valuterà inoltre scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, radiazioni ottiche artificiali e tutto quanto indicato nel DVR;
- tutti gli altri soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (es. Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; RSPP; Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; addetti al Primo Soccorso; Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori) svolgeranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, i compiti di sicurezza specificamente attribuiti dalla normativa vigente;
- i soggetti aziendali (a titolo di esempio, Direttore Operation, Direttori di cantiere, ecc.) e le funzioni (a titolo di esempio, Funzione SHEQ, Funzione Operation, Funzione Risorse Umane) – a vario titolo - coinvolte nel Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute, svolgeranno i compiti loro attribuiti dalla Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nel rispetto delle deleghe e delle procedure aziendali esistenti in materia;
- il Datore di Lavoro aggiornerà, con l'ausilio del SPP, le procedure idonee alla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro, tenendo in debito conto la realtà aziendale e le eventuali indicazioni dei Dipendenti e dei Collaboratori. Il Datore di Lavoro deve operare con la finalità della implementazione effettiva tali procedure, del loro aggiornamento e della loro corretta applicazione anche per il tramite dei delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/08, dei dirigenti e dei preposti delle varie funzioni aziendali;
- il Datore di Lavoro dovrà curare, anche con l'ausilio del SPP, che siano poste in essere le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge. Particolare attenzione verrà prestata alla gestione degli infortuni e dei quasi incidenti ed al riesame periodico del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per assicurarne la continua applicazione, idoneità, adeguatezza ed efficacia;
- il Datore di Lavoro metterà a disposizione dell'OdV tutta la documentazione ed informazione rilevante al fine della rappresentazione del corretto adempimento della Società alla normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, fornendo tempestivamente le informazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti;
- i delegati ex art. 16 del D. Lgs. 81/08, i dirigenti ed i preposti, metteranno a disposizione dell'OdV tutta la documentazione ed informazione rilevante al fine della rappresentazione del corretto adempimento della Società alla normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro con particolare riferimento ai cantieri dove la Società sia chiamata ad operare;
- l'OdV dovrà essere preventivamente informato sulla riunione periodica da tenersi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e avrà facoltà di parteciparvi;

- i dirigenti e i preposti vigileranno, per quanto di rispettiva competenza, sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti nel “sistema sicurezza”;
- tutti i Dipendenti e Collaboratori devono aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite dalla Società, nonché, per un’effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando i mezzi e i DPI dalla stessa resi disponibili.

GCFE, estremamente attenta alle tematiche della sicurezza in ragione dei rischi connessi alla propria tipologia di business, ha conseguito la certificazione ISO 45001: 2018.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Manuale del Sistema di Gestione Integrato HSE;
- Procedura per la comunicazione ed investigazione degli incidenti;
- Gestione delle Risorse Umane;
- Selezione, valutazione e qualifica dei fornitori/subappaltatori.

2.5. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Le fattispecie rilevanti

RICETTAZIONE (ART. 648 CODICE PENALE)

Si configura il reato di ricettazione quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, viene compiuta una delle seguenti condotte:

- acquistare a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, anche a titolo originario;
- ricevere, con ogni modalità e anche temporaneamente (ad esempio come garanzia);
- occultare denaro o qualunque altro bene, anche immobile, proveniente da delitto.

Commette il reato altresì chi fa da intermediario nell’acquisto o ricezione di cui sopra, anche se poi questa non si realizza.

La provenienza delittuosa deve essere conosciuta da chi riceve il bene. Si ritiene che, in alcuni casi, le caratteristiche dei beni acquistati, il prezzo particolarmente inferiore al valore di mercato, ovvero le caratteristiche di tempo o luogo in cui si trova o le modalità e le circostanze possano essere tali per cui la provenienza illecita deve considerarsi evidente.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS CODICE PENALE)

Si configura il reato di riciclaggio nel caso di sostituzione o trasferimento ovvero compimento di altre operazioni in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato presupposto da cui il denaro o il bene proviene non può essere un delitto colposo. Tale provenienza illecita deve essere conosciuta da chi compie l’operazione. Si tratta di riciclaggio transnazionale quando l’attività descritta sia compiuta, anche solo in parte o con riferimento agli effetti, in più di uno Stato ovvero sia coinvolta un’organizzazione criminale che opera in più di uno Stato.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER CODICE PENALE)

Commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo. Il reimpiego è considerato transnazionale quando tale attività sia compiuta, anche solo in parte o con riferimento agli effetti, in più di uno Stato ovvero sia coinvolta un'organizzazione criminale che opera in più di uno Stato.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 CODICE PENALE)

Commette il reato in esame chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

D.LGS. N. 195/2021 RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2018

Con riferimento ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 CODICE PENALE, la novella normativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio

Regole di comportamento

Le aree di attività della Società individuate come "sensibili" alla commissione dei reati in esame sono le seguenti:

- gestione della contabilità generale e delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita);
- operazioni Intercompany e operazioni straordinarie;
- rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori, con particolare rilievo degli acquisti.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla potenziale commissione dei reati in esame. Tra tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Amministratori Delegati, AFC, Procurement.

I Destinatari dovranno improntare la propria condotta ai seguenti principi:

- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato.

È fatto obbligo, a tutti i Destinatari interessati, di osservare le seguenti regole di comportamento:

- verificare che la fatturazione sia effettuata sempre nei confronti del beneficiario diretto effettivo delle prestazioni svolte dalla Società e non di soggetti diversi dallo stesso (quali ad esempio intermediari);

- verificare che i potenziali fornitori, subappaltatori, partner (anche in ATI/RTI), consulenti, nonché beneficiari delle prestazioni e/o dei pagamenti della Società non abbiano sede o residenza in Paesi considerati non cooperativi dal FATF (Financial Action Task Force), e che comunque non abbiano collegamenti significativi con tali Paesi. Nel caso in cui tale requisito non fosse soddisfatto, i relativi contratti dovranno essere stipulati previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e degli stessi dovrà essere preventivamente informato l'OdV;
- verificare costantemente, nel corso del rapporto contrattuale, se continuativo, con clienti, fornitori e/o subappaltatori e/o partner (anche in ATI/RTI), la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati da tali soggetti e verificati dalla Società conformemente alle procedure aziendali applicabili;
- svolgere adeguati controlli, sia formali sia sostanziali, sui flussi finanziari sia in entrata sia in uscita. Tali controlli devono tener conto della sede legale delle controparti (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (ad esempio, sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e dell'esistenza di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie;
- verificare che tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie abbiano adeguata causale e, per quanto di rispettiva competenza, che siano documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, unicamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti, nei paesi di rispettiva ubicazione, ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE;
- in caso di conferimenti, effettuati dal socio o da nuovi soci (tanto in natura quanto in denaro), richiedere al soggetto conferente di garantire, mediante apposita dichiarazione scritta, la provenienza lecita dell'oggetto del conferimento e di impegnarsi a tenere indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla non corrispondenza al vero di tale dichiarazione (nel caso in cui il conferimento sia effettuato da soggetti diversi da Società del Gruppo GCF, dovrà essere valutata la previsione di una clausola penale, fatta comunque salva la risarcibilità dei maggiori danni eventualmente subiti dalla Società);
- nelle ipotesi di partecipazione della Società ad ATI/RTI (di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06) e/o di costituzione/partecipazione a consorzi o società consortili, o anche solo di stipula di accordi di joint venture, tutti i relativi accordi dovranno essere trasparenti e tracciabili e dovrà essere verificata la congruità economica degli investimenti effettuati o da effettuare.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00 (ferme restando le eventuali prescrizioni più restrittive stabilite di volta in volta dalla Società stessa e/o dal Gruppo GCF);
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ferme restando le eventuali prescrizioni più restrittive stabilite di volta in volta dalla Società stessa e/o dal Gruppo GCF);
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico, ovvero presso banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e/o in favore di società off-shore.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Acquisto di beni e servizi;
- Selezione, valutazione e qualifica dei fornitori/subappaltatori;
- Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Sindaci e società di revisione.

In relazione alla gestione delle risorse finanziarie, si richiamano inoltre i principi e le regole di cui alle procedure aziendali in essere, le quali richiedono (fatte salve le sole eccezioni ivi previste) il coinvolgimento di almeno due individui nel processo decisionale e/o attuativo.

2.6. Reati informatici di cui all'art. 24 bis del decreto e reati in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25ovies

Le fattispecie rilevanti

Alla luce dell'attività svolta dalla società, sono state ritenute rilevanti le fattispecie di reato di seguito descritte.

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS CODICE PENALE)

Le disposizioni sanzionatorie concernenti gli atti pubblici e le scritture private sono applicabili anche alle condotte di falsificazione di documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria. Si definisce documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, lett. p), Codice dell'amministrazione digitale).

Le fattispecie rilevanti per la Società sono le seguenti:

- FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO (ART. 482 CODICE PENALE)
Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi compie falsità materiali in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti.
- FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO (ART. 483 CODICE PENALE)
Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI (ART. 484 CODICE PENALE)
Tale reato sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.
- FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA (ART. 485 CODICE PENALE)
Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO (ART. 486 CODICE PENALE)
Tale reato sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato

produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se del foglio fa uso o lascia che altri ne faccia uso.

A tale fine si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

- ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI (ART. 488 CODICE PENALE)

In base alla norma in esame, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dagli artt. 487 e 486 del codice penale, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

- USO DI ATTO FALSO (ART. 489 CODICE PENALE)

Il reato in esame sanziona chiunque senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

- SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI (ART. 490 CODICE PENALE)

Tale reato sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI MANCANTI (ART. 492 CODICE PENALE)

Agli effetti delle disposizioni già menzionate nel presente paragrafo, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

I reati di falsità descritti nei punti seguenti - sempre richiamati dall'art. 491-bis c.p. con riferimento ai documenti informatici - hanno un impatto minore sull'attività della Società, essendo reati propri di pubblici ufficiali o comunque di soggetti legati alla PA. Per gli stessi, tuttavia, non può essere totalmente esclusa a priori la responsabilità della Società ai sensi del Decreto, posto che essi potrebbero assumere rilievo in particolare nell'ipotesi di concorso o di commissione di reati associativi volti alla loro realizzazione.

- FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (ART. 476 CODICE PENALE)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

- FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 477 CODICE PENALE)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

- FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI (ART. 478 CODICE PENALE)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

- FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (ART. 479 CODICE PENALE)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 480 CODICE PENALE)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (ART. 481 CODICE PENALE)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO (ART. 487 CODICE PENALE)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

- FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO (ART. 493 CODICE PENALE)

In base al reato in esame le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER CODICE PENALE)

Il reato in esame tutela la riservatezza informatica, quale indisturbata fruizione del sistema informatico e telematico e punisce l'abusiva intrusione in un sistema informatico o telematico ovvero la permanenza del collegamento con un tale sistema contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto, con eventuale acquisizione di dati registrati. La presenza di misure di sicurezza del sistema rileva quale manifestazione della volontà di non tollerare ingressi non consentiti. La condotta descritta è aggravata se commessa da un pubblico ufficiale, da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato ovvero da chi è operatore del sistema e abusa di tale sua qualità. È aggravata altresì dall'uso di violenza su persone o cose nonché se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o dei dati in esso contenuti o l'interruzione del suo funzionamento.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE)

La norma in esame completa la tutela della riservatezza informatica delineata nel reato descritto al punto precedente e punisce, in quanto atte a mettere in pericolo il bene giuridico suddetto le seguenti condotte:

- procurarsi i mezzi di accesso;
- riprodurre, realizzare una copia abusiva di un codice di accesso;
- diffondere, comunicare o consegnare a terzi mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS CODICE PENALE)

Le condotte punibili sono:

- distruzione;
- deterioramento;
- cancellazione;
- alterazione;
- soppressione

di informazioni, dati o programmi appartenenti ad altri.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER CODICE PENALE)

La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER CODICE PENALE)

Con tale norma vengono punite le condotte di danneggiamento che abbiano a oggetto non singoli documenti, bensì il funzionamento di un sistema informatico. Si intende per sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Le condotte punibili sono quelle indicate negli articoli precedenti nonché l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi attraverso cui viene distrutto, danneggiato o reso in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o ne ostacola gravemente il funzionamento.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES CODICE PENALE)

Tale norma prevede la fattispecie di cui all'articolo precedente avente per oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

DUPLICAZIONE E DETENZIONE ABUSIVA DI SOFTWARE (ART. 171BIS L. 633/1941)

Ai sensi della norma in esame vengono punite le condotte di chi, senza averne il diritto, duplica programmi per elaboratore ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione programmi abusivamente duplicati.

Ai fini della punibilità non è necessaria una finalità direttamente patrimoniale, essendo sufficiente il fine di trarre profitto dalla detenzione e pertanto devono essere ritenute punibili anche le condotte di detenzione non finalizzata al commercio, come ad esempio l'utilizzo del software duplicato per la propria attività.

REATI CONNESSI ALLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - DELITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105 (CONVERTITO CON L. 133/2019).

Tale norma, punisce le condotte di chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento di procedimenti e/o di attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non

rispondenti al vero, ovvero omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Per completezza, si riportano, anche:

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617-QUATER CODICE PENALE)

Il reato si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (617-QUINQUES CODICE PENALE)

Il reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

ESTORSIONE MEDIANTE REATI INFORMATICI (ART. 629, TERZO COMMA, CODICE PENALE)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinques ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1 CODICE PENALE)

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, installa, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER CODICE PENALE)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema () ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Regole di comportamento

L'area di attività della Società individuata come "sensibile" alla commissione dei reati in esame e la seguente:

- gestione e/o utilizzo del sistema informatico aziendale (anche con riferimento all'utilizzo dei software).

Si evidenzia che la Società ha in gran parte esternalizzato l'attività di gestione del sistema informatico aziendale, affidandone lo svolgimento alla società GCFE appartenente al Gruppo GCF, o comunque ad altre società del Gruppo GCF. Nella gestione dei processi, intervengono anche fornitori esterni (ad esempio, per attività di backup e servizi di *helpdesk*). I server utilizzati dalla Società sono di proprietà di GCFE, sebbene alcuni siano fisicamente ubicati presso la Società.

Nell'ambito dello svolgimento di tale attività, la Società si conformerà - e chiederà ai propri fornitori di conformarsi - ai seguenti principi:

1. la Società conformerà la propria condotta ai principi generali di cui Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento principi di cui ai capitoli 6, 7 ed 8 nonché ai seguenti principi specifici;
2. **Livelli autorizzativi definiti:** la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie autorizzazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
3. **Segregazione dei compiti:** le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza dei software sono demandate a funzioni della Società specifiche e/o a GCFE o comunque ad altre società del Gruppo GCF, e non direttamente agli utenti interessati;
4. **Attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo delle modifiche apportate alle procedure informatiche, attraverso la rilevazione delle attività degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate;
5. **Tracciabilità del processo** sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione (ed in particolare ai soggetti appartenenti alla funzione IT), nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informatico aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001:

- le funzioni preposte alla gestione dei sistemi informativi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei software in uso;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema sono muniti di credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;

- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della PA, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto.

La Società, inoltre, mantiene traccia documentale dei trattamenti di dati personali eseguiti, attraverso apposita documentazione custodita presso la sua sede, che costituisce un ulteriore valido strumento di prevenzione dei reati di criminalità informatica ricompresi nel Decreto.

A presidio del rischio connesso al reato di pirateria informatica di cui all'art. 25 novies, la Società utilizza esclusivamente software messi a disposizione da società del Gruppo GCF o, solo in casi marginali, acquistati direttamente dalla Società, in conformità e nei limiti delle relative licenze. È fatto espresso divieto a qualunque Destinatario di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere o trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto di autore e da diritti connessi.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
- Istruzione Operativa per il Backup/ Ripristino Dati
 - nonché, con riferimento ai rapporti con i fornitori di software e/o hardware, nonché di servizi informatici-
- Acquisto di beni e servizi;
- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori/subappaltatori.

2.7. Reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto)

Le fattispecie rilevanti

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 CODICE PENALE)

Risponde di tale reato chiunque, pur potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, riproduca abusivamente, integralmente (contraffazione) o parzialmente (alterazione) marchi o segni distintivi di prodotti industriali, in modo idoneo da suscitare confusione, ovvero brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

E' punibile altresì chiunque, senza partecipare all'operazione di contraffazione o alterazione, utilizzi tali marchi, segni distintivi, brevetti disegni o modelli industriali contraffatti, consapevole della provenienza non genuina. Sono tutelati i titoli di proprietà industriale per la registrazione dei quali siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali e la cui esistenza sia stata adeguatamente resa conoscibile.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER CODICE PENALE)

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

Regole di comportamento

L'area di attività della Società individuata come "sensibile" alla commissione del reato in esame è la seguente:

- svolgimento di attività operative (limitatamente all'attività di progettazione).

Al fine di impedire la commissione del reato di cui all'art. 517 ter c.p., è fatto divieto ai Destinatari coinvolti in detta area di attività (tra cui, principalmente, i soggetti appartenenti alle funzioni Engineering, Project Management e Legal & Compliance) di utilizzare brevetti, modelli o disegni di proprietà altrui, o comunque di violare diritti di proprietà industriale di terzi, ad eccezione dei casi in cui si sia ottenuta l'autorizzazione del legittimo titolare.

Per qualsiasi opera dell'ingegno (es. disegni industriali, brevetti, modelli, ecc.) utilizzabile nel processo costruttivo della Società, dovrà essere avviato un processo di verifica preliminare atto ad accertare che detta opera non formi oggetto di proprietà intellettuale di terzi e pertanto di tutela da parte di terzi.

È inoltre fatto divieto di:

- alterare ovvero contraffare, attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, siano essi depositati o registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarre profitto, prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale altrui.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione del reato in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Acquisto di beni e servizi;
- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori/subappaltatori.

2.8. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La fattispecie rilevante

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS CODICE PENALE)

La norma sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Regole di comportamento

L'area di attività della Società individuata come "sensibile" alla commissione del reato in esame è la seguente:

- gestione dei contenziosi in tutti i gradi di giudizio (con specifico riferimento ai rapporti con soggetti, interni o esterni alla Società, eventualmente coinvolti in procedimenti penali in qualità di imputati o indagati).

Data la natura della fattispecie, risulta difficile individuare con precisione le direzioni e/o funzioni aziendali potenzialmente esposte alla commissione del reato in esame. Infatti, qualsiasi soggetto che agisce per conto della società potrebbe, almeno teoricamente, porre in essere condotte illecite nei confronti di indagati o imputati. Tutti i Destinatari (tra i quali si segnalano comunque, in particolare, gli Amministratori, nonché i soggetti appartenenti alle funzioni Legal & Compliance e Human Resources) dovranno conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato in esame;
- astenersi dal gestire un procedimento giudiziario che non li coinvolga personalmente, salvo ove formalmente a ciò preposti e debitamente autorizzati; ove autorizzate, le funzioni aziendali coinvolte dovranno fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare, promuovendo una piena conoscenza delle norme applicabili e delle situazioni a rischio di reato, ma non potranno
 - effettuare dazioni o promesse di denaro o altre utilità a imputati, indagati, testimoni o comunque persone coinvolte in procedimenti giudiziari;
 - adottare comportamenti contraddistinti da minaccia o violenza nei confronti di tali soggetti;
 - mettere in atto qualsiasi condotta che possa comunque comportare un indebito condizionamento del comportamento processuale del soggetto cui sia rivolta;
- nei rapporti con l'autorità giudiziaria che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri Destinatari (in relazione alle attività svolte per la Società) è fatto obbligo ad ogni Destinatario di prestare una fattiva collaborazione, al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione del reato in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione delle Risorse Umane;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità.

2.9. Reati ambientali

Le fattispecie rilevanti

GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ARTT. 256 E 259 D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E ART. 452 QUATERDECIES CODICE PENALE (EX ART 260 D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152))

La norma in questione punisce la condotta di coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione o delle necessarie iscrizioni o comunicazioni laddove e con le modalità richieste dalla legge.

FALSIFICAZIONE E UTILIZZO DI CERTIFICATI DI ANALISI DI RIFIUTI FALSI (ART. 258 E 260-BIS D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152)

La norma punisce colui che fornisce false dichiarazioni nella compilazione del certificato di analisi di rifiuti nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per quanto riguarda la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

La norma punisce altresì il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI o con una scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452 BIS CODICE PENALE)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER CODICE PENALE)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452 QUINQUES CODICE PENALE)

Tale norma trova applicazione nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater sia commesso con colpa.

Regole di comportamento

L'area di attività della Società individuata come "sensibile" alla commissione dei reati in esame è la seguente:

- svolgimento di attività operative (nei cantieri e presso la sede sociale)

In via generale è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del Sistema di Gestione Ambientale" della Società adottato ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 per la tutela dell'ambiente (tra cui in particolare, i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: SHEQ, Operations, Project Management, AFC), di dare attuazione, ciascuno per la parte di sua competenza e nel rispetto delle deleghe attribuite, alle procedure aziendali del Sistema di Gestione Ambientale e alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi all'ambiente identificati nel documento di analisi ambientale redatto ai sensi della suddetta norma.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi ambientali, in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della Società, richiesta dovranno essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- tutti i soggetti e le funzioni aziendali – a vario titolo - coinvolti nel Sistema di Gestione Ambientale svolgeranno i compiti loro attribuiti dalla Società in materia di tutela ambientale, nel rispetto delle deleghe e delle procedure aziendali esistenti in materia.
- i preposti vigileranno sulla corretta osservanza, da parte di tutti i sottoposti, delle misure e delle procedure ambientali adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti nel Sistema di Gestione Ambientale;
- tutti i Dipendenti e Collaboratori dovranno aver cura dell'ambiente sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure e le istruzioni ambientali fornite dalla Società, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando i mezzi di prevenzione ambientale dalla stessa resi disponibili e rispettando le disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata;
- i soggetti interessati cureranno che lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società avvenga nel rispetto di tutte le norme applicabili ed incaricheranno dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne.

Analogamente a quanto previsto in tema di sicurezza sul lavoro, laddove un contratto rechi menzione di adempimenti richiesti dalla normativa ambientale i soggetti che materialmente sottoscrivano il contratto non assumeranno personalmente, in conseguenza della loro mera attività di firma, le funzioni e i doveri che siano propri dei soggetti a ciò preposti nell'organigramma aziendale applicato, restando impregiudicati in capo a costoro tutti i doveri, e le connesse responsabilità, sancite dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili.

GCFE, estremamente attenta alle tematiche ambientali in ragione dei rischi ambientali connessi alla propria tipologia di business, ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere. Ai fini della prevenzione del reato in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Manuale del sistema di gestione integrato HSE;
- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori/subappaltatori;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici.

2.10. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di cui all'art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998 (rubricato "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine")

Le fattispecie rilevanti

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12 BIS D.LGS. 286/1998)

Si configura il reato in esame quando si compiono atti diretti a procurare l'impiego di cittadini privi della cittadinanza dell'Unione europea che siano:

- privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato; oppure
- il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non risulti rinnovato nei termini di legge.

La punibilità dell'ente ai sensi del Decreto è prevista a condizione che i lavoratori occupati irregolarmente siano, alternativamente:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

- sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12 COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5 D. LGS. 286/1998)

Si configura il reato in esame quando si compiono atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di un altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha un titolo di residenza permanente.

Regole di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati sopra menzionati. Tra tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente, oltre al Datore di Lavoro, i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Human Resources, Project Management, Site Resources Coordinator.

In particolare, è posto un generale espresso divieto di assumere dipendenti stranieri che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Al personale aziendale coinvolto nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale è richiesto di attenersi scrupolosamente alle normative che regolano la materia, avendo cura di richiedere, prima della assunzione, la documentazione *ex lege* prescritta ai fini della stipulazione del rapporto di lavoro dipendente, e, durante il rapporto di lavoro, di monitorare lo stato di validità ed efficacia dei titoli di soggiorno relativi al personale straniero, dando e conservando evidenza documentale di detto monitoraggio.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere, tra le quali si richiama espressamente la procedura denominata "Gestione delle Risorse Umane".

2.11. Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie rilevante

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS CODICE PENALE)

Si configura il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ogniqualvolta si ponga in essere anche una soltanto delle seguenti condotte:

1. reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (intermediazione illecita); oppure
2. utilizzazione, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (sfruttamento del lavoro).

Posto che entrambe le condotte citate fanno riferimento alla nozione di sfruttamento del lavoro, il secondo comma dell'art. 603-bis del codice penale afferma che costituisce "indice di sfruttamento" la ricorrenza di una o più delle seguenti circostanze (sebbene l'elenco non debba ritenersi esaustivo):

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Regole di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato sopra menzionato. Tra tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente, oltre al Datore di Lavoro e ai Delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/08, i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Human Resources, SHEQ, Procurement.

Alla luce dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di difficile realizzabilità la condotta consistente nel reclutare manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento (attività di intermediazione illecita). Non si può invece escludere che la Società possa astrattamente porre in essere condotte riconducibili allo sfruttamento del lavoro, come sopra descritto.

Al fine di prevenire tale rischio, tutti i Destinatari coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale dovranno attenersi ai seguenti principi e regole di comportamento:

- dovranno essere scrupolosamente seguiti tutti i principi di cui al Codice Etico, con particolare riferimento al paragrafo 3 dello stesso ("Relazioni con il personale");
- nella ricerca del personale, è assolutamente vietato avvalersi di terzi che prestino qualsivoglia attività di intermediazione, eccezion fatta soltanto per il possibile ricorso a società o enti che svolgano attività di somministrazione di lavoro e/o di ricerca del personale nelle forme ammesse dalla legge, che siano dotati di tutti i necessari requisiti (anche in termini di autorizzazioni) e di cui non si abbia la notizia o il fondato sospetto di coinvolgimento in condotte illecite a danno dei lavoratori;
- nella gestione del rapporto contrattuale con ogni Dipendente, si dovrà assicurare il costante rispetto delle disposizioni del CCNL applicato dalla Società e di tutte le norme di legge (con particolare riferimento all'orario di lavoro massimo, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie);
- la Società verificherà, inoltre, che gli appaltatori che svolgono attività presso i propri cantieri e/o locali, trattino il proprio personale nel pieno rispetto delle norme di legge, e li vincolerà in tal senso tramite apposite previsioni contrattuali.

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali in essere, tra le quali si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Gestione delle Risorse Umane;
- Manuale del Sistema di Gestione Integrato HSE
- Procedura per la comunicazione ed investigazione degli incidenti
- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori/subappaltatori

2.12. Reati Tributari

Le fattispecie rilevanti

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha introdotto nel corpo del Decreto, all'art. 25-quinquiesdecies le seguenti fattispecie di reato:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D.LGS. 74/2000)

Costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽²⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come infra specificato.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3, D.LGS. 74/2000)

È penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come infra specificato.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D.LGS. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10, D.LGS. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

⁽²⁾ Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11, D.LGS. 74/2000)

Costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00.

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti i seguenti ulteriori reati concernenti l'IVA.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4, D.LGS. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Commette il reato di "dichiarazione infedele" chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come infra specificato.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5, D.LGS. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Il reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come infra specificato.

COMPENSAZIONE INDEBITA (ART. 10-QUATR, D.LGS. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Il reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni".

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa Dichiarazione si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Regole di comportamento

Le aree di attività della Società individuate come "sensibili" alla commissione dei reati in esame sono le seguenti:

- gestione della contabilità generale (rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive e passive) e delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita) e predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti;
- predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni patrimoniali da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea;
- rapporti con il Collegio Sindacale / società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/ contabile e sul bilancio d'esercizio;
- operazioni intercompany e operazioni straordinarie;
- rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori, con particolare rilievo degli acquisti.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla potenziale commissione dei reati in esame. Tra tali Destinatari, devono ritenersi inclusi principalmente i soggetti appartenenti alle seguenti direzioni e/o funzioni aziendali: Amministratori Delegati, AFC, Procurement, Risorse Umane, Marketing & Project Management.

I Destinatari dovranno improntare la propria condotta ai seguenti principi:

- rispettare le regole di comportamento di cui ai precedenti paragrafi 2.2. (Reati Societari) e 2.5. (Riciclaggio e autoriciclaggio) che si intendono qui integralmente richiamati;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza o altri enti pubblici;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici;
- garantire una netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;
- registrare nelle scritture contabili e nei registri IVA le sole fatture attive e passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e procedere al pagamento, ove dovuto, solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione, che attesta l'esecuzione della transazione;
- prevedere meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della

transazione o l'effettiva esecuzione della prestazione indicata da parte del soggetto emittente la fattura;

- presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali, compilarle con dati ed informazioni assolutamente veritieri e procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- prevedere che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) siano sempre supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- verificare che le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute) siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- verificare che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate; procedere alle liquidazioni IVA mensili nel rispetto dei termini di legge;
- prevedere meccanismi di revisione periodica della corretta esecuzione dei menzionati adempimenti fiscali, nonché di controllo finalizzati a verificare la corrispondenza tra i dati contabili e le basi di calcolo necessarie ai fini del calcolo delle imposte e delle relative liquidazioni;
- verificare, in caso di richiesta di detrazioni e/o deduzioni fiscali, l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari;
- verificare periodicamente la corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti e relativi importi indicati nelle certificazioni/buste paga;
- ove ci si avvalga di un consulente terzo nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, sottoscrivere apposito contratto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- prevedere incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo;
- garantire la tracciabilità dei processi tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo e passivo; in particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi o vendita deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione dell'attività (visura camerale, ultimo bilancio, identificazione ai fini IVA, bolla di consegna, documenti di trasporto, relazioni, etc.);
- regolamentare e monitorare gli accessi al sistema informatico.

È, inoltre, fatto espresso divieto ai soggetti sopra indicati di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- porre in essere operazioni simulate;
- richiedere, predisporre fatture od altra documentazione per operazioni inesistenti;
- porre in essere documenti falsi per alterare i risultati fiscali e ridurre il carico delle imposte;

- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ostacolando lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del collegio sindacale, della società di revisione e del socio;
- alienare beni per rendere infruttuosa la riscossione coattiva ai fini fiscali (es. eseguire pagamenti a beneficio di fornitori e terzi per non interrompere la continuità aziendale, sottraendo di conseguenza risorse al corretto adempimento dei tributi dovuti);
- presentare documenti, dati ed informazioni falsi nell'ambito di una transazione fiscale.
- porre in essere comportamenti che ostacolino l'esercizio delle funzioni delle autorità, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione a relative richieste, rifiuti pretestuosi o omissioni, oppure comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

In aggiunta a quanto precede, i Destinatari sono comunque tenuti al rispetto di tutte le procedure aziendali. Ai fini della prevenzione dei reati in esame, si richiamano espressamente le seguenti procedure:

- Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Sindaci e società di revisione;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Selezione, valutazione e qualifica dei fornitori/subappaltatori;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali.

2.13. Reati contro il Patrimonio Culturale

Le fattispecie rilevanti

Le ipotesi di reato contemplate dal presente paragrafo riguardano le seguenti fattispecie penali, introdotte nel codice penale dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septiesdecies – "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevices – "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato:

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS CODICE PENALE)

La fattispecie punisce la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER CODICE PENALE)

Punisce la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER CODICE PENALE)

Il reato punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES CODICE PENALE)

Punisce la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES CODICE PENALE)

Rileva penalmente la condotta di chiunque forma o utilizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES CODICE PENALE)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES CODICE PENALE)

La fattispecie punisce la condotta di 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES CODICE PENALE)

Rileva penalmente la condotta di chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES CODICE PENALE)

Il reato punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; altresì, rileva penalmente la condotta di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché la condotta di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES CODICE PENALE)

La fattispecie punisce la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES CODICE PENALE)

Rileva penalmente la condotta di chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES CODICE PENALE)

Sono penalmente rilevanti le condotte di:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Per quanto riguarda la nozione di "patrimonio culturale" si rimanda al quadro sinottico riportato in calce alla presente sezione.

Regole di comportamento

Le aree di attività della Società individuate come "sensibili" alla commissione dei reati in esame sono le seguenti:

- gestione degli appalti di lavoro e dei cantieri ai fini della realizzazione di lavori di costruzione e/o manutenzione: si tratta delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere oggetto di contratti di appalto sottoscritti dalla Società che possono comportare anche l'apertura di un cantiere, con esecuzione di scavi nel sottosuolo.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla potenziale commissione dei reati in esame.

I Destinatari dovranno improntare la propria condotta ai seguenti principi:

- osservare quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, con riferimento a beni immobili sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico. In particolare è obbligatorio effettuare attività di due diligence, finalizzata a verificare eventuali prescrizioni di carattere culturale e/o paesaggistico dei siti ove effettuare gli scavi ed aprire un cantiere;
- richiedere autorizzazioni per l'esecuzione di scavi, apertura di cantieri su o nelle vicinanze di siti sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- in caso di ritrovamenti di potenziali reperti archeologici, beni culturali, interrompere le attività di scavo e/o di manutenzione, e richiedere il coinvolgimento delle autorità competenti;
- in caso di ritrovamenti di potenziali reperti archeologici, conservare e custodire i beni scoperti e farne denuncia alle autorità competenti;
- richiedere l'assistenza e la consulenza di legali, esperti in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio, previo accertamento dei relativi curricula;

- garantire sempre la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili;
- provvedere affinché ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
- provvedere affinché il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia sempre verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;

In aggiunta a quanto precede, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septiesdecies e dall'art. 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septiesdecies e dall'art. 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001;
- omettere l'adozione di misure atte al rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- omettere le comunicazioni rilevanti in materia di beni culturali e paesaggistici alle autorità e istituzioni competenti;
- eseguire lavori di ristrutturazione di beni immobili sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- eseguire scavi su o nelle vicinanze di beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, in assenza delle autorizzazioni necessarie;
- impossessarsi di qualsivoglia bene rinvenuto nelle attività di cantiere.

QUADRO SINOTTICO

PATRIMONIO CULTURALE	Beni culturali + beni paesaggistici
BENI CULTURALI	▪ Beni culturali, ex lege non necessitano di alcun accertamento (Art. 10 comma 2 D.Lgs. 42/2004): - Raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; - Archivi e singoli documenti; - Raccolte librerie delle biblioteche (ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui appartengono ne mutino la natura giuridica (art. 13 comma 2 D.Lgs. 42/2004).
	▪ Beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro individuati come tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 42/2004 (Art. 10 comma 1 e 4 D.lgs. 42/2004), se: ○ appartenenti a Stato, Regioni, altri Enti pubblici territoriali, ogni altro ente e istituto pubblico, Persone giuridiche private senza fine di lucro (compresi Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti); ○ presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico:

	- le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; - le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; - i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; - le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; - le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; - le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; - le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; - i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; - le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; - le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. ▪ Beni culturali appartenenti a privati, o appartenenti a chiunque individuati come tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 D.lgs. 42/2004 (art. 10 comma 3 e 4 D.lgs. 42/2004): - cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all'art. 10, co. 1 e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro; - archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; - raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; - cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se tali cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo; - eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale. (ai sensi dell'art. 8 della L. 220/2016 vi rientrano anche le sale cinematografiche e le sale d'essai);
--	---

	- cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; - collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. ▪ Beni soggetti a specifiche disposizioni di tutela: - gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; - gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; - le aree pubbliche, di cui all'articolo 52; - le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; - le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; - le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); - i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; - i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); - le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. ▪ Altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà La categoria dei beni culturali ricomprende altresì beni immateriali (si veda la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale UNESCO del 2003).
BENI PAESAGGISTICI	▪ Individuati come beni paesaggistici in ogni caso: - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri

	ciascuna; - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; - i ghiacciai e i circhi glaciali; - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; - i vulcani; - le zone di interesse archeologico. ▪ <i>Individuati come beni paesaggistici se di notevole interesse pubblico, per i quali è essere intervenuta dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138-141 D.Lgs. 42/2004:</i> - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; - le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. ▪ <i>Gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 D.Lgs. 42/2004 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del medesimo Decreto Legislativo.</i>
--	--